

DELIBERA N. 31/10/CIR

Definizione della controversia
Ragozzo / Telecom Italia S.p.A.

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 6 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003 n° 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la Delibera n.173/07/CONS "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 25 maggio 2007;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 10 novembre 2008, prot. n. 70806, con la quale l'Avv. Ragozzo ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom Italia);

VISTA la nota del 22 dicembre 2008 (prot. n. 80078), con la quale la Direzione tutela dei consumatori ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 12 gennaio 2009;

UDITE le parti nel corso dell'udienza del 12 gennaio 2009;

VISTE le memorie prodotte e depositate dopo l'udienza di discussione dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L'avv. Ragozzo, intestataria dell'utenza telefonica di tipo residenziale n. xxxx, lamenta vari disservizi, quali l'indebita sospensione della linea telefonica, l'emissione di errate fatturazioni, nonché il mancato addebito delle stesse sul conto corrente bancario.

In particolare dall'istanza introduttiva del procedimento è emerso che:

- i. nel periodo compreso tra il 24 settembre 2004 e il 25 aprile 2005, durante la procedura di trasloco dell'utenza telefonica n. xxxx dall'immobile sito in Roma alla via Savorelli n. 10, alla nuova residenza in via Stresa n. 96, in via provvisoria veniva assegnata la numerazione xxxx;
- ii. a seguito del trasloco, il servizio voce e la linea adsl dell'avv. Ragozzo venivano rispettivamente sospesi il 21 e 22 febbraio 2008, per asserita morosità generata dal mancato pagamento di importi non dovuti; i predetti servizi venivano ripristinati in data 11 e 12 marzo 2008, seppure oggetto di successiva interruzione intervenuta dal 15 marzo 2008 al 26 dello stesso mese;
- iii. a determinare la sospensione della linea telefonica era stato il mancato pagamento della fattura relativa al secondo bimestre 2007 emessa dalla società Telecom Italia in data 8 marzo 2007, di tale conto l'istante contestava gli importi addebitati relativi sia al canone di abbonamento non dovuto per l'utenza n. xxxx sotto la voce "conti precedentemente non pagati", che al traffico effettuato verso direttrici internazionali;
- iv. dunque l'istante ritenendo ingiustificati gli addebiti peraltro già oggetto di precedenti segnalazioni e reclami alla società, si rifiutava di effettuare il pagamento asserendo che lo stesso doveva avvenire tramite domiciliazione bancaria come indicato al momento della sottoscrizione del contratto;
- v. inoltre l'utente contestava alla società Telecom Italia S.p.A. anche le somme addebitate in bolletta sotto la voce "spese di spedizione fattura", in quanto in contrasto con l'articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", ai sensi del quale "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo";

Per quanto sopra esposto l'istante chiede alla Telecom Italia:

- a) il rispetto della modalità di pagamento tramite domiciliazione bancaria dei servizi di telefonia sul n. xxxx;
- b) la cessazione dell'invio di richiesta di pagamento relativa alla numerazione xxxx;
- c) la regolarizzazione della posizione contabile;
- d) in ultima istanza il rimborso degli importi fatturati sotto la voce "Spese di spedizione conto Telecom Italia" relativi ai conti Telecom Italia dei cinque anni precedenti alla instaurazione della controversia per l'utenza n. xxxx.

La società Telecom Italia S.p.A., in sede di udienza del 12 gennaio 2009 ha dichiarato di essere “ *disponibile a riconoscere, per mero spirito conciliativo un indennizzo di euro 200 per la sospensione della numerazione n.xxxx e di euro 150 per le spese di procedura, altresì si è impegnata a regolarizzare definitivamente non solo la posizione amministrativa e contabile del cliente ma anche sulla numerazione xxxx, cessata dal 25 aprile si è impegnata ad eliminare la situazione contabile e amministrativa. Ha poi affermato di provvedere allo storno totale e all’ annullamento della fattura n. 4/04 già oggetto di contestazione e di rispettare la procedura di pagamento tramite banca dei servizi di telefonia dell’utente.*”

La parte istante prendendo atto dell’offerta transattiva di controparte ha dichiarato di “*accettare la suddetta somma a tale titolo e non ritenendosi pienamente soddisfatta ha chiesto la definizione della controversia.*”

I contenuti dell’accordo transattivo sono stati ribaditi, successivamente all’udienza di discussione del 12 gennaio 2009, sia dalla parte istante, tramite la memoria acquisita agli atti in data 28 gennaio 2010 prot. n. 5126, sia dalla Telecom Italia, con memoria acquisita agli atti in data 26 febbraio 2009 prot. n. 15126.

2. Motivi della decisione.

Sulla base della documentazione disponibile in atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, si deve constatare la cessata materia del contendere per quanto concerne le richieste di cui ai punti a), b) e c) in quanto l’utente, come si rileva dalle dichiarazioni rese in sede d’udienza e dalla successiva memoria, ha accettato le somme e gli impegni offerti a titolo transattivo dalla società controparte.

Di contro per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese di spedizione di cui al punto d), si deve osservare che di recente la Corte di Cassazione (III sezione Civile) con sent. n. 3532/09 ha stabilito che: “*nel riferimento che l’ottavo comma dell’articolo 21 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 fa alle spese di emissione della fattura non si possono comprendere quelle di spedizione. Emettere una fattura, infatti, non vuol dire spedirla, perché la spedizione è un’attività che segue e si aggiunge all’emissione: ciò è dimostrato dal fatto che l’attività di spedizione è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via e-mail. Emissione e spedizione della fattura si debbono distinguere anche sotto il profilo dell’onere economico: le spese di emissione si correlano, in termini di impiego di tempo e di materiali, alla redazione per iscritto in duplice esemplare; alla particolare composizione tipografica; al collegamento con altri documenti. Anche i conseguenti adempimenti e formalità, cui pure allude la norma, si prestano ad essere identificati e lo sono nel dovere di conservare la fattura per dieci anni e di annotarle su apposito registro; nel collegamento al dovere dell’emittente di redigere le dichiarazioni mensili, trimestrali ed annuali per il competente ufficio I.V.A.; in quello di trascrivere il contenuto contabile della fattura nel libro giornale ed in altri adempimenti, tutti sanzionati dallo stesso decreto. Diverso è invece il caso delle spese per l’uso del servizio postale, che sono del tutto eventuali, sicché la spedizione non può essere*

nemmeno ricondotta alla formula “conseguenti adempimenti e formalità”: solo questi ultimi sono infatti tipici ed obbligatori(...)”.

La Corte di Cassazione, argomentando la sua articolata pronuncia, ha espresso il proprio orientamento in merito, avallato dai seguenti principi giuridici di ordine sistematico:

- a) “il principio espresso dall’articolo 1196 cc, secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore;
- b) il principio che emerge dall’articolo 1245 cc per cui si debbono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e con riferimento al contratto di compravendita dall’articolo 1465 cc. laddove precisa che le spese accessorie sono a carico del compratore, se non diversamente pattuito;
- c) la considerazione che, per converso, le spese di emissione, cui l’articolo 21 ha inteso riferirsi, non sono omologhe a quelle precedenti, perché sono collegate non all’obbligo di pagamento del prezzo da parte di chi fruisce della prestazione, ma al compimento di operazioni disposte dalle norme fiscali”.

PRESO ATTO che è cessata la materia del contendere per le richieste di cui ai punti a), b) e c) in quanto l’istante ha accettato la proposta transattiva formulata dalla società Telecom Italia S.p.A. nel corso dell’udienza del 12 gennaio 2009;

VISTA la summenzionata sentenza 13 febbraio 2009, n. 3532 della Suprema Corte di Cassazione nella quale si stabilisce che il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall’articolo 21 della legge Iva (D.P.R. n. 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura e che, quindi, le stesse spese di spedizione possono formare oggetto di addebito a carico degli utenti finali;

RITENUTO per quanto sopra esposto, che la previsione contrattuale, contenuta nell’articolo 14, comma 6, delle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia S.p.A. secondo la quale “le spese postali di spedizione della fattura sono addebitate al cliente” trova applicazione in quanto non in contrasto con la predetta normativa;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli relatore ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

il rigetto dell'istanza proposta dall' Avv. Ragozzo in data 10 novembre 2008 con riferimento alla richiesta di cui al punto d).

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola